

DEFINIZIONE DI START-UP INNOVATIVA

(fonte: Ministero Sviluppo Economico)

Società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, in possesso dei seguenti requisiti:

- ·è di nuova costituzione o comunque è stata costituita da meno di 5 anni (in ogni caso non prima del 18.12.2012);
- ·ha sede principale in Italia, o in altro Paese membro dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
- ·presenta un valore annuo della produzione inferiore a 5 milioni di euro;
- ·non distribuisce e non ha distribuito utili;
- ·ha come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- ·non è costituita da fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
- ·infine, il contenuto innovativo dell'impresa è identificato con il possesso di almeno uno dei tre seguenti criteri:
 1. una quota pari al 15% del valore maggiore tra fatturato e costi annui è ascrivibile ad attività di ricerca e sviluppo;
 2. la forza lavoro complessiva è costituita per almeno 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, oppure per almeno 2/3 da soci o collaboratori a qualsiasi titolo in possesso di laurea magistrale;
 3. l'impresa è titolare, depositaria o licenziataria di un brevetto registrato (privativa industriale) oppure titolare di programma per elaboratore originario registrato.